



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)**

di concerto con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)

con il Ministero dell'interno (SALVINI)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2019

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: *a)* Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; *b)* Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa	»	12
Dichiarazione di esclusione dall’AIR	»	19
Disegno di legge	»	20
Testo del Protocollo addizionale in lingua ufficiale e facente fede	»	23
Traduzione non ufficiale in lingua italiana	»	33
Testo del Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale in lingua ufficiale e facente fede	»	37
Traduzione non ufficiale in lingua italiana	»	45

ONOREVOLI SENATORI. —

A) PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE, FATTO A STRASBURGO IL 18 DICEMBRE 1997

Il principale strumento per attuare il trasferimento delle persone condannate è la Convenzione del Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 21 marzo 1983 alla quale hanno aderito numerosi Paesi, che deve essere integrata, per quanto in essa non specificato, dalla normativa codicistica ed, in particolare, dagli articoli 742 e seguenti del codice di procedura penale.

Ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione una persona condannata può essere trasferita se ricorrono le seguenti condizioni:

- la persona condannata è cittadino dello Stato di esecuzione;
- la sentenza è definitiva;
- la durata della pena ancora da scontare è di almeno sei mesi alla data di ricevimento della richiesta di trasferimento, o indeterminata;
- la persona condannata — o, allorquando in considerazione della sua età o delle sue condizioni fisiche o mentali uno dei due Stati lo ritenga necessario, il suo rappresentante legale — acconsente al trasferimento;
- gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscono reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione o costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio;
- lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione sono d'accordo sul trasferimento.

Oltre al consenso della persona condannata, è essenziale, quindi, che vi sia anche l'accordo dei due Stati, i quali, tuttavia, sono soggetti a dei precisi obblighi, secondo quanto previsto dall'articolo 4.

Inoltre, la persona condannata deve essere informata per iscritto di ogni azione intrapresa dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione, così come di ogni decisione presa da uno dei due Stati in merito ad una richiesta di trasferimento.

Il Protocollo addizionale alla Convenzione citata (Strasburgo, 18 dicembre 1997) si propone la finalità di facilitare l'applicazione della Convenzione del 1983 ed, in particolare, di perseguire gli obiettivi, in essa enunciati, di servire gli interessi di una buona amministrazione della giustizia e di favorire il reinserimento sociale dei condannati. Esso è stato firmato dall'Italia il 26 maggio 2000 ed è entrato in vigore sul piano internazionale il 1° giugno 2000.

Il Protocollo prevede, a determinate condizioni, il trasferimento dell'interessato indipendentemente dal suo consenso.

In particolare l'articolo 2 del Protocollo dispone che, nel caso in cui il cittadino di uno Stato Parte, nei confronti del quale è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva in altro Stato Parte, tenti di sottrarsi all'esecuzione della condanna, rifugiandosi nel territorio dello Stato di cui è cittadino, lo Stato di condanna può chiedere allo Stato di cittadinanza di procedere all'esecuzione della pena, anche previo arresto del condannato.

L'articolo 3 prevede che lo Stato di esecuzione possa accettare il trasferimento di un condannato senza il consenso di quest'ultimo purché vi sia una richiesta dello Stato

di condanna e la condanna comporti l'espulsione o il riaccompagnamento alla frontiera, sentito il parere dell'interessato. Si prevede che la persona trasferita non potrà comunque essere perseguita per un fatto anteriore e diverso rispetto a quello di condanna, ad eccezione dei casi previsti dal paragrafo 4 lettere a) e b).

Sulla disposizione convenzionale in esame è ammessa la possibilità di apporre una riserva (articolo 3 paragrafo 6).

Gli articoli 4-9 disciplinano rispettivamente la firma ed entrata in vigore, l'adesione, l'applicazione territoriale, l'applicazione temporale, la denuncia e le notifiche.

B) PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO AL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE, FATTO A STRASBURGO IL 22 NOVEMBRE 2017

Il Protocollo modificativo, adottato dal Consiglio d'Europa (CoE) il 5 luglio 2017, emenderà il Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate entrato in vigore nel giugno dell'anno 2000.

I lavori di preparazione del Protocollo sono stati condotti a partire dal 2015 dal Comitato di esperti sul funzionamento delle Convenzioni europee sulla cooperazione nel settore penale (PC - OC), sotto l'autorità del Comitato europeo del CoE sui problemi della criminalità (CDPC).

I lavori sono stati avviati a seguito dell'inchiesta sull'effettiva attuazione della Convenzione e del suo Protocollo addizionale condotta dal PC - OC a partire dal novembre del 2013, che ha messo in luce le difficoltà denunciate da molte Parti contraenti nel dare effettiva esecuzione alle disposizioni ivi contenute.

Il Protocollo modificativo tenta dunque di aggiornare il Protocollo addizionale, emendandolo al fine di migliorarne l'effettiva

l'applicabilità. In sintesi, obiettivo ultimo è la creazione di un *set* di norme condivise e di facile attuazione in tema di trasferimento di persone condannate, con particolare riferimento a due casi chiave:

- il soggetto condannato che non si trovi all'interno del territorio dello Stato di condanna, rendendo estremamente complicata l'esecuzione della sentenza;

- il soggetto condannato che sia oggetto di un decreto di espulsione al termine del periodo di reclusione.

È comunque essenziale rilevare che il Protocollo non detta obbligo alcuno, né per lo Stato di condanna né per quello di esecuzione, limitandosi a creare una cornice normativa in cui gli Stati possano cooperare su base volontaria.

Il preambolo afferma la volontà di facilitare l'applicazione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione, rispecchiando la significativa evoluzione che la cooperazione internazionale in materia di trasferimento di persone condannate ha subito dalla sua entrata in vigore. In quest'ottica, viene assegnata una priorità ai temi della giustizia e del reinserimento sociale in favore delle persone condannate.

L'articolo 1 modifica titolo e primo paragrafo dell'articolo 2 del Protocollo addizionale.

Nella nuova formulazione è previsto che lo Stato di condanna possa richiedere allo Stato di nazionalità del reo di farsi carico dell'esecuzione della condanna in due casi: quando il soggetto ha lasciato il Paese a giudizio ancora in corso o dopo che una sentenza definitiva è stata emessa, e si trova nel suo Stato di nazionalità. In entrambe le circostanze l'applicabilità è ulteriormente ristretta dalla previsione che il soggetto sia a conoscenza del giudizio in corso o della sentenza.

L'articolo 2 modifica gli articoli 1, 3.a e 4 dell'articolo 3 del Protocollo aggiuntivo.

Aspetto centrale della nuova versione è la possibilità per lo Stato di esecuzione di accordare il trasferimento di una persona condannata presso lo Stato di condanna che ne faccia richiesta senza il previo consenso del soggetto stesso. Tale previsione viene però bilanciata da una serie di disposizioni limitative: il soggetto ha comunque diritto ad esprimere un parere, che deve essere registrato; la sentenza di condanna deve prevedere, alla conclusione della pena, un ordine di espulsione nei confronti del condannato. Nei casi in cui il soggetto non formuli alcun parere, ed a patto che ciò sia formalmente registrato, il trasferimento è sempre possibile.

È inoltre previsto che il soggetto trasferito in applicazione di tale procedura non possa essere oggetto di alcun provvedimento restrittivo, o essere sottoposto ad indagini da parte della magistratura, per i reati commessi precedentemente al trasferimento stesso. Quattro le eccezioni a questa disposizione di carattere generale: qualora si tratti dello stesso reato per cui la pena da eseguire è stata comminata; qualora lo Stato di condanna, tramite un'apposita e dettagliata documentazione, lo autorizzi; qualora, scontata la pena, il soggetto non abbia lasciato il territorio dello Stato di esecuzione entro 30 giorni; qualora il soggetto faccia ritorno presso lo Stato di esecuzione pur dopo averlo lasciato entro 30 giorni.

L'articolo 3 dispone l'apertura alla firma a tutti gli Stati parte del Protocollo addizio-

nale, prevedendo il deposito degli strumenti di ratifica presso il Segretario Generale del CoE. E' inoltre stabilito che dopo l'apertura alla firma, uno Stato Parte della Convenzione non possa ratificare o aderire al Protocollo addizionale senza aver ratificato o aderito al Protocollo modificativo.

L'articolo 4 specifica l'entrata in vigore del Protocollo, fissata per il primo giorno del mese seguente allo scadere di un termine di tre mesi dalla data in cui tutti gli Stati parte del Protocollo addizionale avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo modificativo.

L'articolo 5 disciplina l'applicazione provvisoria del Protocollo, che necessita di un'apposita dichiarazione da rendersi al Segretario Generale del CoE e si applica solo nei confronti degli altri Stati Parte che hanno effettuato la medesima dichiarazione.

L'articolo 6 disciplina la transitorietà dal regime provvisorio, che terminerà alla data dell'entrata in vigore del Protocollo.

L'articolo 7 Prevede che il Segretario Generale del CoE notifichi agli Stati membri del CoE, ai firmatari, agli Stati contraenti e ad ogni altro Stato che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione: ogni singola firma, ogni singolo deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; la data di entrata in vigore del Protocollo; ogni dichiarazione di applicazione provvisoria; ogni altra azione, dichiarazione, notifica o comunicazione relativa al Protocollo modificativo.

RELAZIONE TECNICA

Il trasferimento delle persone condannate trova il suo principale strumento di attuazione nella Convenzione del Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 21 marzo 1983 integrata dalla normativa codicistica per quanto in essa non specificato.

Nella Convenzione, infatti, vengono definite tutte le condizioni affinché una persona condannata possa essere trasferita, quali ad esempio: che la persona condannata sia cittadino dello Stato di esecuzione, che la sentenza sia definitiva, che la durata della pena ancora da scontare sia almeno pari a sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta di trasferimento e che lo Stato di condanna e di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento.

Al fine di facilitare l'applicazione della Convenzione sopracitata sul trasferimento dei condannati ed in particolare di perseguire gli obiettivi di buona amministrazione della giustizia e di favorire il reinserimento sociale delle persone condannate, gli Stati Membri del Consiglio d'Europa hanno firmato un protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati concluso a Strasburgo il 18 dicembre 1997 e firmato dall'Italia il 26 maggio 2000, ma non ancora ratificato dal nostro Paese. Il predetto Protocollo è stato successivamente oggetto di emendamenti ad opera del "Protocollo modificativo del Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati" del 22 novembre 2017, firmato dall'Italia il 20 febbraio 2018, ma non ancora ratificato. Pertanto il testo del Protocollo del 1997, oggetto della presente ratifica, per la parte precettiva con impatto finanziario, è la risultanza dell'integrazione dei testi dei due sopra citati Protocolli.

In primis va, comunque, evidenziato che il Protocollo ultimo che si sta esaminando non detta obbligo alcuno, né per lo Stato di condanna né per quello di esecuzione, limitandosi ad una cornice normativa in cui gli Stati possano cooperare su base volontaria.

Si consideri, infatti, che alla normativa contenuta nella Convenzione e nei Protocolli addizionali, sopperisce sempre e comunque "*in adiuvandum*" la riforma del libro XI del codice di procedura penale, relativo ai "Rapporti giurisdizionali con autorità straniere" (Decreto legislativo 3 ottobre 2017, n. 149 in vigore dal 31 ottobre 2017): tale novella codicistica, infatti, è stata introdotta per migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale ed assicurare che l'assistenza giudiziaria richiesta - almeno per quanto concerne i Paesi membri dell'Unione europea - sia attuata in maniera rapida ed efficace.

Premesso quanto sopra, si segnala che la novità principale del Protocollo esaminato attiene alla previsione che il trasferimento dell'interessato possa avvenire indipendentemente dal suo



Passando in rassegna le disposizioni del Protocollo, si rappresenta, infatti, che l'articolo 1 e gli articoli da 4 a 7 *non presentano rilievi sotto il profilo finanziario, trattandosi di disposizioni ordinamentali, di carattere generale o disciplinanti gli strumenti di sottoscrizione, ratifica ed entrata in vigore ed applicazione provvisoria, nonché le notifiche dell'Accordo in esame agli Stati membri.*

Le disposizioni aventi rilevanza sotto il profilo finanziario sono, invece, gli articolo 2 e 3 del Protocollo nel testo risultante dal Protocollo emendativo del 2017.

L'articolo 2 riguarda le *"Persone che abbiano lasciato lo Stato di condanna prima di aver completato l'esecuzione della loro pena"*. La disposizione prevede che lo Stato - aderente alla presente Convenzione - in cui il cittadino abbia subito la condanna con sentenza definitiva, possa chiedere allo stato di nazionalità di tale soggetto, anche senza il suo consenso, di farsi carico dell'esecuzione della pena in determinate ipotesi come quella in cui il condannato sia fuggito o sia tornato nello stato di nazionalità, pur essendo a conoscenza del procedimento penale in corso presso lo stato di condanna o pur essendo consapevole dell'emissione di una sentenza nei suoi confronti.

L'articolo 3, *"Persone condannate soggette ad un decreto di espulsione"* prevede che, a seguito di richiesta da parte dello Stato di condanna, lo Stato esecutore della pena - con allegata dichiarazione contenente il parere della persona condannata sul suo possibile trasferimento o fornendo, in alternativa, una dichiarazione in cui è precisato che il condannato si rifiuta di fornire tale parere - può accordare il trasferimento della persona condannata senza il suo consenso, soltanto quando la sentenza di condanna includa anche un ordine di espulsione nei confronti di tale soggetto ovvero ogni altra misura limitativa della sua permanenza all'interno dello stato di condanna una volta che questi sia tornato in libertà.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 lasciano intravedere, quale possibile effetto, l'ampliamento del numero di persone condannate trasferite presso lo Stato di condanna, in quanto nella nuova versione tale possibilità è accordata anche *senza il consenso del condannato*. Pertanto, sebbene la materia del trasferimento delle persone condannate da o per l'Italia sia disciplinata per i Paesi dell'UE dalla Decisione Quadro 2008/909/GAI attuata nel nostro ordinamento dal D.L.vo 161/2010, per gli altri Stati membri del Consiglio d'Europa di area extraeuropea la Convenzione ed i Protocolli in esame trovano applicazione.

Per quanto attiene alla quantificazione dei relativi oneri si ricorda che il paragrafo 5, dell'articolo 17 della Convenzione di Strasburgo del 1983 prevede che le spese di trasferimento delle persone condannate siano a carico dello Stato di esecuzione, dunque della Parte richiedente il trasferimento.

Ciò posto, in relazione ai dati forniti dal Dipartimento degli Affari Generali, Ufficio II della Direzione Generale della Giustizia Penale, si può stimare, in misura forfettaria ed a scopo prudenziale, che il numero di casi di trasferimenti di detenuti italiani provenienti dall'area geografica Paesi extra-UE, anche senza consenso, è non superiore a due (2) unità all'anno.



In particolare, attualmente, l'Italia è interessata al trasferimento di n. 2 detenuti da Paesi che gravitano nell'area geografica medio orientale, quali la Turchia e la Moldavia. La stima dei costi di missione è stata calcolata, in via prudenziale, sulla base del maggior onere da sostenere per il trasferimento della persona detenuta in Turchia, paese verso e da cui sono da affrontare spese di viaggio per i condannati, nonché sempre spese di viaggio e di missione per gli accompagnatori, di importo più elevato.

Pertanto, alla luce di quanto detto sopra, considerato che il passaggio aereo di sola andata Turchia (capitale Ankara) verso l'Italia è pari mediamente a € 170 (classe economica), l'onere annuo per il solo trasferimento dei condannati viene così determinato:

Spese di viaggio per il trasferimento di 2 condannati

- € 170 (passaggio aereo sola andata) x 2 (n. condannati annuo) = € 340,00

Spese di viaggio per gli accompagnatori

Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può ipotizzare un numero di due (2) unità per ciascun detenuto trasferito e una diaria di € 108,33 (Colonna D della Tabella B del D.M. 13 gennaio 2003, diaria ridotta del 20% ai sensi del DL 223/2006, convertito dalla legge 248/2006), da ridurre ulteriormente di 1/3 (rimborso spese albergo) per un importo di € 72,22 (108,33 - 36,11). A tal fine si rende noto che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria con un grado compreso tra tenente colonnello e maresciallo capo (e gradi corrispondenti), e che l'espletamento delle attività di accompagnamento su tratte intercontinentali, come nel caso della Turchia viene svolto da parte degli operatori dipendenti dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Per la determinazione dell'importo su cui calcolare gli oneri a carico dello Stato è stata eseguita la seguente procedura:

- alla diaria prevista è sottratta la quota fissa di € 51,65 pertanto $72,22 - 51,65 = € 20,57$;
- su tale quota di € 20,57 è applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,58 determinando un importo imponibile pari a € 32,50 su cui sono applicati gli oneri sociali e l'Irap a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70% (24,20% oneri sociali + 8,50% Irap), determinando un importo pari a € 10,63;
- si è proceduto a sommare la diaria di € 72,22 e gli oneri sociali e Irap a carico dello Stato pari ad € 10,63, determinando un importo complessivo di € 82,85, onere finale per diaria da corrispondere a ciascun accompagnatore a cui spetta il rimborso delle spese di albergo.

Pertanto la diaria giornaliera, al lordo degli oneri sopra richiamati, è stata quantificata in €

82,85.



Per quanto attiene al costo del biglietto aereo, poiché trattasi di volo transcontinentale della durata superiore alle cinque ore (per gli accompagnatori è ammesso il rimborso del biglietto aereo in classe superiore ex art. 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come integrato dall'art. 18 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138), si esegue il viaggio di andata in classe business e il viaggio di ritorno in classe economy, unitamente alla persona condannata.

Il costo del biglietto aereo per ciascun accompagnatore è pari quindi a circa € 500 (prezzo viaggio di andata in business class) ed € 170 (prezzo viaggio di ritorno in economy class), per un totale pari a € 670. A ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5% sul prezzo del biglietto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 836/1973, pertanto l'importo totale ammonta a € 703,50.

Pertanto, considerati due accompagnatori per ciascun condannato da trasferire in Italia, una missione di **3 giorni** (tempo necessario a svolgere le ordinarie pratiche per il trasferimento del condannato e garantire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche durante il volo di linea di ritorno con la persona al seguito, ciò sia in considerazione del particolare fuso orario, dell'assenza di collegamenti aerei diretti e della lunga permanenza nelle aree portuali di partenza, di transito e di arrivo) per due (2) trasferimenti l'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

- Biglietto aereo Roma - Ankara a/r: € 703,50;
- Spese di viaggio € 703,50 x 2 accompagnatori (2 x ogni condannato) x 2 missioni annue = € 2.814,00;
- Spese di missione per gli accompagnatori: € 82,85 (diaria complessiva) x 2 accompagnatori x 3 giorni di missione x 2 missioni = € 995,00 (arrotondati in eccesso);
- Spese di soggiorno per gli accompagnatori: € 130,00 x 2 accompagnatori x 2 missioni x 2 notti = € 1.040,00;

TOTALE SPESE DI MISSIONE € 2.814,00+ 995,00 + 1.040,00 = € 4.849,00

Spese di traduzione di atti e documenti

Le spese annuali di traduzioni degli atti e dei documenti possono essere forfettariamente quantificate in € 4,000 (oneri autorizzati).

Si precisa che dal *transito* del condannato non deriveranno costi per l'erario poiché la custodia verrà eseguita presso strutture gestite dalle forze dell'ordine.

Complessivamente si determinano oneri annui quantificati in € 9.189,00.

RIEPILOGO TRATTATO DI TRASFERIMENTO

L'onere totale derivante dal Trattato di trasferimento ammonta a € 9.189,00 annui a decorrere dal 2019. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 - 2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e



speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Si evidenzia di seguito una tabella riassuntiva dei costi per natura.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 11 dicembre 1999, n. 178 ha avuto esito:

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

25 MAR 2019



TRATTATO DI TRASFERIMENTO PERSONE CONDANNATE

<i>Voci di costo</i>	<i>Oneri in euro</i>	<i>Natura onere</i>
Spese viaggio trasferimento persone detenute	340,00	Onere valutato
Spese viaggio per accompagnatori	2.814,00	Onere valutato
Spese di soggiorno per accompagnatori	1.040,00	Onere valutato
Spese traduzioni di atti e documenti	4.000,00	Onere autorizzato
<i>Spese di missione per accompagnatori</i>	995,00	Onere valutato
<i>Totale</i>	9.189,00	



Disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997.

Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente intervento normativo è volto a rendere esecutivo in Italia il Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997. Sotto il profilo politico, la ratifica al Protocollo è in linea con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo e internazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il principale strumento per attuare il trasferimento delle persone condannate è la Convenzione del Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 21 marzo 1983 alla quale hanno aderito numerosi Paesi, che deve essere integrata, per quanto in essa non specificato, dalla normativa codicistica ed, in particolare, dagli artt. 742 e ss. c.p.p.

Ai sensi dell'art. 3 della Convenzione una persona condannata può essere trasferita se ricorrono le condizioni espressamente indicate nella Convenzione stessa.

Il Protocollo addizionale alla Convenzione in parola (Strasburgo 18 dicembre 1997) si propone la finalità di facilitare l'applicazione della Convenzione del 1983 ed, in particolare, di perseguire gli obiettivi, in essa enunciati, di servire gli interessi di una buona amministrazione della giustizia e di favorire il reinserimento sociale dei condannati. Esso è stato firmato dall'Italia il 26/05/2000 ed è entrato in vigore sul piano internazionale il 1.6.2000.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il presente disegno di legge non incide su leggi o regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'art. 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, all'art. 25, che pone una riserva di legge in materia penale ed all'art. 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, Regioni ed Enti locali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze legislative tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'art. 117 della Carta Costituzionale, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato

costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Tali principi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione", poiché si riferisce ad una materia che necessita di autorizzazione alla ratifica.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non vi sono disegni di legge all'esame del Parlamento su materia analoga a quella oggetto del presente intervento normativo.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

Parte II. Contesto normativo comunitario e internazionale

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Le disposizioni del Protocollo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono procedure di infrazione della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni del Protocollo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Il Protocollo rispecchia principi generali ai quali si attiene la giurisprudenza europea in materia.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Il Protocollo non contrasta con la giurisprudenza della CEDU in materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Il Protocollo è stato firmato dalla maggior parte dei Paesi membri del Consiglio d'Europa, tra cui Francia, Germania e Spagna.

Parte III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nello schema di disegno di legge in oggetto.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il disegno di legge non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Nell'ambito della complessiva istruttoria normativa necessaria alla predisposizione dell'intervento legislativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili presso le amministrazioni interessate.

Disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017.

Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente intervento normativo è volto a rendere esecutivo in Italia il Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017.

Sotto il profilo politico, la ratifica al Protocollo è in linea con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo e internazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il principale strumento per attuare il trasferimento delle persone condannate è la Convenzione del Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 21 marzo 1983 alla quale hanno aderito numerosi Paesi, che deve essere integrata, per quanto in essa non specificato, dalla normativa codicistica ed, in particolare, dagli artt. 742 e ss. c.p.p.

Ai sensi dell'art. 3 della Convenzione una persona condannata può essere trasferita se ricorrono le condizioni espressamente indicate nella Convenzione stessa.

Il Protocollo modificativo in esame tenta di aggiornare il precedente Protocollo addizionale del 1997, emendandolo al fine di migliorarne l'effettiva l'applicabilità. In sintesi, obiettivo ultimo è la creazione di un set di norme condivise e di facile attuazione in tema di trasferimento di persone condannate, con particolare riferimento a due casi chiave:

il soggetto condannato non si trova all'interno del territorio dello Stato di condanna, rendendo estremamente complicata l'esecuzione della sentenza;

il soggetto condannato è oggetto di un decreto di espulsione, al termine del periodo di reclusione.

E' comunque essenziale rilevare che il Protocollo non detta obbligo alcuno, né per lo Stato di condanna né per quello di esecuzione, limitandosi a creare una cornice normativa in cui gli Stati possano cooperare su base volontaria.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il presente disegno di legge non incide su leggi o regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'art. 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, all'art. 25, che pone una riserva di legge in materia penale ed all'art. 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, Regioni ed Enti locali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze legislative tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'art. 117 della Carta Costituzionale, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Tali principi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione", poiché si riferisce ad una materia che necessita di autorizzazione alla ratifica.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non vi sono disegni di legge all'esame del Parlamento su materia analoga a quella oggetto del presente intervento normativo.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

Parte II. Contesto normativo comunitario e internazionale

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Le disposizioni del Protocollo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono procedure di infrazione della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni del Protocollo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Il Protocollo rispecchia principi generali ai quali si attiene la giurisprudenza europea in materia.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Il Protocollo non contrasta con la giurisprudenza della CEDU in materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Il Protocollo ad oggi non è ancora stato ratificato dagli stati membri del Consiglio d'Europa.

Parte III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nello schema di disegno di legge in oggetto.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il disegno di legge non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Nell'ambito della complessiva istruttoria normativa necessaria alla predisposizione dell'intervento legislativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili presso le amministrazioni interessate.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997 e del Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.


Roma, 22.02.2019

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO 28 FEB. 2019

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli:

a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997;

b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 4 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)* e dall'articolo 4 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione discendenti dall'attuazione dagli articoli 2 e 3 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, valutati in euro 5.189 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese derivanti dall'articolo 3 del medesimo Protocollo, pari a euro

4.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 - 2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



European Treaty Series – No. 167
Série des traités européens - n° 167

Additional Protocol
to the Convention on the Transfer
of Sentenced Persons

Protocole additionnel
à la Convention sur le transfèrement
des personnes condamnées

Strasbourg, 18.XII.1997

Preamble

The member States of the Council of Europe, and the other States signatory to this Protocol,

Desirous of facilitating the application of the Convention on the Transfer of Sentenced Persons opened for signature at Strasbourg on 21 March 1983 (hereinafter referred to as "the Convention") and, in particular, pursuing its acknowledged aims of furthering the ends of justice and the social rehabilitation of sentenced persons;

Aware that many States cannot extradite their own nationals;

Considering it desirable to supplement the Convention in certain respects,

Have agreed as follows:

Article 1 - General provisions

- 1 The words and expressions used in this Protocol shall be interpreted within the meaning of the Convention.
- 2 The provisions of the Convention shall apply to the extent that they are compatible with the provisions of this Protocol.

Article 2 - Persons having fled from the sentencing State

- 1 Where a national of a Party who is the subject of a sentence imposed in the territory of another Party as a part of a final judgment, seeks to avoid the execution or further execution of the sentence in the sentencing State by fleeing to the territory of the former Party before having served the sentence, the sentencing State may request the other Party to take over the execution of the sentence.
- 2 At the request of the sentencing State, the administering State may, prior to the arrival of the documents supporting the request, or prior to the decision on that request, arrest the sentenced person, or take any other measure to ensure that the sentenced person remains in its territory, pending a decision on the request. Requests for provisional measures shall include the information mentioned in paragraph 3 of Article 4 of the Convention. The penal position of the sentenced person shall not be aggravated as a result of any period spent in custody by reason of this paragraph.
- 3 The consent of the sentenced person shall not be required to the transfer of the execution of the sentence.

Préambule

Les États membres du Conseil de l'Europe, et les autres États signataires du présent Protocole,

Désireux de faciliter l'application de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, qui a été ouverte à la signature à Strasbourg le 21 mars 1983 (ci-après dénommée «la Convention») et, en particulier, de poursuivre ses objectifs énoncés de servir les intérêts d'une bonne administration de la justice et de favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées;

Conscients du fait que de nombreux États ne peuvent pas extradier leurs propres ressortissants;

Considérant qu'il est par ailleurs souhaitable de compléter la Convention à certains égards,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1 - Dispositions générales

- 1 Les termes et expressions employés dans le présent Protocole doivent être interprétés au sens de la Convention.
- 2 Les dispositions de la Convention sont applicables dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions du présent Protocole.

Article 2 - Personnes évadées de l'État de condamnation

- 1 Lorsqu'un ressortissant d'une Partie, qui a fait l'objet d'une condamnation définitive prononcée sur le territoire d'une autre Partie, vise à se soustraire à l'exécution ou à la poursuite de l'exécution de la condamnation dans l'État de condamnation, en se réfugiant sur le territoire de la première Partie avant d'avoir accompli la condamnation, l'État de condamnation peut adresser à la première Partie une requête tendant à ce que celle-ci se charge de l'exécution de la condamnation.
- 2 A la demande de la Partie requérante, la Partie requise peut, avant la réception des pièces à l'appui de la requête ou dans l'attente de la décision relative à cette requête, procéder à l'arrestation de la personne condamnée ou prendre toute autre mesure propre à garantir qu'elle demeure sur son territoire dans l'attente d'une décision concernant la requête. Toute demande dans ce sens est accompagnée des informations mentionnées dans le paragraphe 3 de l'article 4 de la Convention. L'arrestation à ce titre de la personne condamnée ne peut pas conduire à une aggravation de sa situation pénale.
- 3 Le transfert de l'exécution ne nécessite pas le consentement de la personne condamnée.

Article 3 - Sentenced persons subject to an expulsion or deportation order

- 1 Upon being requested by the sentencing State, the administering State may, subject to the provisions of this Article, agree to the transfer of a sentenced person without the consent of that person, where the sentence passed on the latter, or an administrative decision consequential to that sentence, includes an expulsion or deportation order or any other measure as the result of which that person will no longer be allowed to remain in the territory of the sentencing State once he or she is released from prison.
- 2 The administering State shall not give its agreement for the purposes of paragraph 1 before having taken into consideration the opinion of the sentenced person.
- 3 For the purposes of the application of this Article, the sentencing State shall furnish the administering State with:
 - a a declaration containing the opinion of the sentenced person as to his or her proposed transfer, and
 - b a copy of the expulsion or deportation order or any other order having the effect that the sentenced person will no longer be allowed to remain in the territory of the sentencing State once he or she is released from prison.
- 4 Any person transferred under the provisions of this Article shall not be proceeded against, sentenced or detained with a view to the carrying out of a sentence or detention order, for any offence committed prior to his or her transfer other than that for which the sentence to be enforced was imposed, nor shall he or she for any other reason be restricted in his or her personal freedom, except in the following cases:
 - a when the sentencing State so authorises: a request for authorisation shall be submitted, accompanied by all relevant documents and a legal record of any statement made by the convicted person; authorisation shall be given when the offence for which it is requested would itself be subject to extradition under the law of the sentencing State or when extradition would be excluded only by reason of the amount of punishment;
 - b when the sentenced person, having had an opportunity to leave the territory of the administering State, has not done so within 45 days of his or her final discharge, or if he or she has returned to that territory after leaving it.
- 5 Notwithstanding the provisions of paragraph 4, the administering State may take any measures necessary under its law, including proceedings *in absentia*, to prevent any legal effects of lapse of time.
- 6 Any contracting State may, by way of a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, indicate that it will not take over the execution of sentences under the circumstances described in this Article.

Article 3 - Personnes condamnées frappées d'une mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière

- 1 Sur demande de l'Etat de condamnation, l'Etat d'exécution peut, sous réserve de l'application des dispositions de cet article, donner son accord au transfèrement d'une personne condamnée sans le consentement de cette dernière lorsque la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci, ou une décision administrative prise à la suite de cette condamnation, comportent une mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière ou toute autre mesure en vertu de laquelle cette personne, une fois mise en liberté, ne sera plus admise à séjourner sur le territoire de l'Etat de condamnation.
- 2 L'Etat d'exécution ne donne son accord aux fins du paragraphe 1^{er} qu'après avoir pris en considération l'avis de la personne condamnée.
- 3 Aux fins de l'application de cet article, l'Etat de condamnation fournit à l'Etat d'exécution:
 - a une déclaration contenant l'avis de la personne condamnée en ce qui concerne son transfèrement envisagé, et
 - b une copie de la mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière ou de toute autre mesure en vertu de laquelle la personne condamnée, une fois mise en liberté, ne sera plus admise à séjourner sur le territoire de l'Etat de condamnation.
- 4 Toute personne qui a été transférée en application de cet article n'est ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur au transfèrement, autre que celui ayant motivé la condamnation exécutoire, sauf dans les cas suivants:
 - a lorsque l'Etat de condamnation l'autorise: une demande est présentée à cet effet, accompagnée des pièces pertinentes et d'un procès-verbal judiciaire consignait les déclarations de la personne condamnée; cette autorisation est donnée lorsque l'infraction pour laquelle elle est demandée entraînerait elle-même l'extradition aux termes de la législation de l'Etat de condamnation, ou lorsque l'extradition serait exclue uniquement à raison du montant de la peine;
 - b lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne condamnée n'a pas quitté, dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l'Etat d'exécution, ou si elle y est retournée après l'avoir quitté.
- 5 Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 du présent article, l'Etat d'exécution peut prendre les mesures nécessaires conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut, en vue d'une interruption de la prescription.
- 6 Tout Etat contractant peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer qu'il ne prendra pas en charge l'exécution de condamnations sous les conditions énoncées dans le présent article.

Article 4 - Signature and entry into force

- 1 This Protocol shall be open for signature by the member States of the Council of Europe and the other States signatory to the Convention. It shall be subject to ratification, acceptance or approval. A Signatory may not ratify, accept or approve this Protocol unless it has previously or simultaneously ratified, accepted or approved the Convention. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
- 2 This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the deposit of the third instrument of ratification, acceptance or approval.
- 3 In respect of any signatory State which subsequently deposits its instrument of ratification, acceptance or approval, the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit.

Article 5 - Accession

- 1 Any non-member State which has acceded to the Convention may accede to this Protocol after it has entered into force.
- 2 In respect of any acceding State, the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of the instrument of accession.

Article 6 - Territorial application

- 1 Any State may at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Protocol shall apply.
- 2 Any Contracting State may, at any later date, by declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Protocol to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.
- 3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 7 - Temporal application

This Protocol shall be applicable to the enforcement of sentences imposed either before or after its entry into force.

Article 4 - Signature et entrée en vigueur

- 1 Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats signataires de la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un signataire ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir antérieurement ou simultanément ratifié, accepté ou approuvé la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- 2 Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- 3 Pour tout Etat signataire qui déposera ultérieurement son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt.

Article 5 - Adhésion

- 1 Tout Etat non membre qui a adhéré à la Convention pourra adhérer au présent Protocole après son entrée en vigueur.
- 2 Pour tout Etat adhérent, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion.

Article 6 - Application territoriale

- 1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent protocole.
- 2 Tout Etat contractant peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
- 3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 7 - Application dans le temps

Le présent Protocole sera applicable à l'exécution des condamnations prononcées soit avant soit après son entrée en vigueur.

Article 8 - Denunciation

- 1 Any Contracting State may at any time denounce this Protocol by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
- 2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.
- 3 This Protocol shall, however, continue to apply to the enforcement of sentences of persons who have been transferred in conformity with the provisions of both the Convention and this Protocol before the date on which such denunciation takes effect.
- 4 Denunciation of the Convention automatically entails denunciation of this Protocol.

Article 9 - Notifications

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, any Signatory, any Party and any other State which has been invited to accede to the Convention of:

- a any signature;
- b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- c any date of entry into force of this Protocol in accordance with Articles 4 or 5;
- d any other act, declaration, notification or communication relating to this Protocol.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Strasbourg, this eighteenth day of December 1997, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the other States signatory to the Convention and to any State invited to accede to the Convention.

Article 8 - Dénonciation

- 1 Tout Etat contractant peut à tout moment dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- 2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
- 3 Toutefois, le présent Protocole continuera à s'appliquer à l'exécution des condamnations de personnes transférées conformément aux dispositions de la Convention ou du présent Protocole avant que la dénonciation ne prenne effet.
- 4 La dénonciation de la Convention entraîne de plein droit celle du présent Protocole.

Article 9 - Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Signataire, à toute Partie et à tout autre Etat qui a été invité à adhérer à la Convention:

- a toute signature;
- b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
- c toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 4 et 5;
- d tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le dix-huit décembre 1997, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats signataires de la Convention et à tout Etat invité à adhérer à la Convention.

TRADUZIONE NON UFFICIALE IN LINGUA ITALIANA

Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati, firmatari del presente Protocollo, nell'intento di facilitare l'applicazione della Convenzione sul trasferimento dei condannati, aperta alla firma il 21 marzo 1983 a Strasburgo (di seguito: «la Convenzione») e, in particolare, di perseguire gli obiettivi, in essa enunciati, di servire gli interessi di una buona amministrazione della giustizia e di favorire il reinserimento sociale dei condannati; consapevoli del fatto che molti Stati non possono estradare i propri cittadini; considerato che è altresì opportuno completare la Convenzione su alcuni punti, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Disposizioni generali

1. I termini e le espressioni utilizzati nel presente Protocollo devono essere interpretati ai sensi della Convenzione.
2. Le disposizioni della Convenzione sono applicabili nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni del presente Protocollo.

Art. 2 Persone evase dallo Stato di condanna

1. Quando un cittadino di una Parte, che è stato oggetto di una condanna definitiva pronunciata nel territorio di un'altra Parte, tenta di sottrarsi all'esecuzione o alla continuazione dell'esecuzione della condanna nello Stato di condanna, rifugiandosi nel territorio della prima Parte prima di aver scontato la pena, lo Stato di condanna può chiedere alla prima Parte di incaricarsi dell'esecuzione di detta condanna.
2. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato d'esecuzione può, prima di ricevere la documentazione a sostegno della richiesta, o in attesa della decisione relativa a tale richiesta, procedere all'arresto del condannato, o adottare qualsiasi altra misura idonea a garantire che esso rimanga nel suo territorio in attesa di una decisione relativa alla richiesta. Le domande in tal senso sono accompagnate dalle informazioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4 della Convenzione. L'arresto a tale titolo del condannato non può comportare un aggravamento della situazione penale dello stesso.
3. Per il trasferimento dell'esecuzione non è necessario il consenso del condannato.

Art. 3 Condannati oggetto di un provvedimento di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera

1. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato d'esecuzione può, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, dare il proprio consenso al trasferimento di un condannato senza il consenso di quest'ultimo quando la condanna pronunciata nei suoi confronti, o una decisione amministrativa presa in seguito a tale condanna, comportano una misura di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera o qualsiasi altra misura in applicazione della quale il condannato, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.
2. Lo Stato d'esecuzione dà il proprio consenso ai sensi del paragrafo 1 solo dopo aver considerato il parere del condannato.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, lo Stato di condanna fornisce allo Stato d'esecuzione:
 - a) una dichiarazione contenente il parere del condannato riguardo al suo even-

tuale trasferimento, e

- b) una copia del provvedimento di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera o di qualsiasi altra misura in applicazione della quale il condannato, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.
4. Ogni persona trasferita in applicazione del presente articolo non sarà perseguita, giudicata, detenuta ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, o sottoposta ad altra restrizione della libertà personale, per un qualsiasi fatto, anteriore al trasferimento, diverso da quello che ha motivato la condanna esecutiva, ad eccezione dei seguenti casi:
- a) quando lo Stato di condanna lo autorizza: a tale scopo viene presentata una domanda, corredata della relativa documentazione e di un verbale giudiziario contenente le dichiarazioni del condannato; tale autorizzazione viene data quando lo stesso reato per cui viene richiesta prevede l'extradizione conformemente alla legislazione dello Stato di condanna, o quando l'extradizione sarebbe esclusa solo in ragione dell'entità della pena;
 - b) quando, avendo avuto la possibilità di farlo, il condannato non ha lasciato, nei quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva, il territorio dello Stato d'esecuzione, o se vi è ritornato dopo averlo lasciato.
5. Nonostante le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, lo Stato d'esecuzione può adottare le misure necessarie, conformemente alla propria legislazione, ivi compreso il ricorso ad un procedimento in contumacia, ai fini di una interruzione della prescrizione.
6. Ogni Stato contraente può, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare che non procederà all'esecuzione di condanne alle condizioni di cui al presente articolo.

Art. 4 Firma ed entrata in vigore

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli altri Stati firmatari della Convenzione. Esso è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato firmatario non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere precedentemente o contemporaneamente ratificato, accettato o approvato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
3. Per ogni Stato firmatario che depositerà successivamente lo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito.

Art. 5 Adesione

1. Ogni Stato non membro che ha aderito alla Convenzione può aderire al presente Protocollo dopo la sua entrata in vigore.
2. Per ogni Stato aderente, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito dello strumento di adesione.

Art. 6 Applicazione territoriale

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o adesione, indicare il o i territori ai quali si applica il

presente Protocollo.

2. Ogni Stato contraente può, in qualsiasi altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Per tale territorio, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in applicazione dei due paragrafi precedenti può essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato in tale dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro ha efficacia dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 7 Applicazione temporale

Il presente Protocollo è applicabile all'esecuzione delle condanne pronunciate anteriormente o successivamente alla sua entrata in vigore.

Art. 8 Denuncia

1. Ogni Stato contraente può in qualsiasi momento denunciare il presente Protocollo, mediante notifica da indirizzare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

3. Il presente Protocollo, tuttavia, continua ad essere applicato per l'esecuzione di condanne relative a persone che sono state trasferite conformemente alle disposizioni della Convenzione o del presente Protocollo prima che la denuncia abbia effetto.

4. La denuncia della Convenzione comporta di diritto la denuncia del presente Protocollo.

Art. 9 Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni Stato firmatario, a ogni Parte, nonché a ogni altro Stato che sia stato invitato ad aderire alla Convenzione:

- a) tutte le firme;
- b) il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c) tutte le date di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 4 e 5 dello stesso;
- d) ogni altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione relativi al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà una copia autentica a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa, agli altri Stati firmatari della Convenzione e ad ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione.

(Seguono le firme)

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Council of Europe Treaty Series - No. 222
Série des Traités du Conseil de l'Europe - n° 222

Protocol amending
the Additional Protocol
to the Convention on the Transfer
of Sentenced Persons

Protocole portant amendement
au Protocole additionnel
à la Convention sur le transfèrement
des personnes condamnées

Preamble

The member States of the Council of Europe, and the other States signatory to this Protocol,

Desirous of facilitating the application of the Additional Protocol to the Convention on the Transfer of Sentenced Persons (ETS No. 167) opened for signature in Strasbourg on 18 December 1997 (hereinafter referred to as “the Additional Protocol”), and in particular pursuing its acknowledged aims of furthering the ends of justice and the social rehabilitation of sentenced persons;

Considering it desirable to modernise and improve the Additional Protocol, taking into account the evolution in international co-operation on the transfer of sentenced persons since its entry into force,

Have agreed to amend the Additional Protocol as follows:

Article 1

The title of Article 2 and paragraph 1 of this article shall be amended to read as follows:

“Article 2 – Persons having left the sentencing State before having completed the execution of their sentence

- 1 Where a national of a Party is the subject of a final sentence, the sentencing State may request the State of nationality to take over the execution of the sentence under the following circumstances:
 - a when the national has fled to or otherwise returned to the State of his or her nationality being aware of the criminal proceedings pending against him or her in the sentencing State; or
 - b when the national has fled to or otherwise returned to the State of his or her nationality being aware that a judgment has been issued against him or her.”

Article 2

Paragraphs 1, 3.a and 4 of Article 3 shall be amended to read as follows:

“Article 3 – Sentenced persons subject to an expulsion or deportation order

- 1 Upon being requested by the sentencing State, the administering State may, subject to the provisions of this article, agree to the transfer of a sentenced person without the consent of that person, where the sentence or an administrative decision passed on him or her includes an expulsion or deportation order or any other measure as the result of which that person will no longer be allowed to remain in the territory of the sentencing State once he or she is released from prison.
- 2 [unchanged]

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, et les autres Etats signataires du présent Protocole,

Désireux de faciliter l'application du Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (STE n° 167), qui a été ouvert à la signature à Strasbourg le 18 décembre 1997 (ci-après dénommé «le Protocole additionnel») et, en particulier, de poursuivre ses objectifs énoncés de servir les intérêts d'une bonne administration de la justice et de favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées;

Considérant qu'il est souhaitable de moderniser et d'améliorer le Protocole additionnel en tenant compte de l'évolution de la coopération internationale en matière de transfèrement de personnes condamnées depuis son entrée en vigueur,

Sont convenus d'amender le Protocole additionnel comme suit:

Article 1er

Le titre de l'article 2 et le paragraphe 1 de cet article sont modifiés comme suit:

«Article 2 – Personnes ayant quitté l'Etat de condamnation avant l'exécution totale de la peine

- 1 Lorsqu'un ressortissant d'une Partie fait l'objet d'une condamnation définitive, l'Etat de condamnation peut adresser à l'Etat de nationalité une requête tendant à ce que celui-ci se charge de l'exécution de la condamnation dans les circonstances suivantes:
 - a lorsque le ressortissant s'est enfui ou est retourné d'une autre manière dans l'Etat de sa nationalité en ayant connaissance de la procédure pénale en instance à son encontre dans l'Etat de condamnation; ou
 - b lorsque le ressortissant s'est enfui ou est retourné d'une autre manière dans l'Etat de sa nationalité en sachant qu'un jugement a été rendu à son encontre.»

Article 2

Les paragraphes 1, 3.a et 4 de l'article 3 sont modifiés comme suit:

«Article 3 – Personnes condamnées frappées d'une mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière

- 1 Sur demande de l'Etat de condamnation, l'Etat d'exécution peut, sous réserve des dispositions de cet article, donner son accord au transfèrement d'une personne condamnée sans le consentement de cette dernière, lorsque la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci, ou une décision administrative, comporte une mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière ou toute autre mesure en vertu de laquelle cette personne, une fois mise en liberté, ne sera plus admise à séjourner sur le territoire de l'Etat de condamnation.
- 2 [inchangé]

- 3 For the purposes of the application of this article, the sentencing State shall furnish the administering State with:
 - a a declaration containing the opinion of the sentenced person as to his or her proposed transfer, or a statement that the sentenced person refuses to provide an opinion in this regard; and
 - b [unchanged]
- 4 Any person transferred under the provisions of this article shall not be proceeded against, sentenced or detained with a view to the carrying out of a sentence or detention order, for any offence committed prior to his or her transfer, other than that for which the sentence to be enforced was imposed, nor shall he or she for any other reason be restricted in his or her personal freedom, except in the following cases:
 - a when the sentencing State so authorises: a request for authorisation shall be submitted, accompanied by all relevant documents and a legal record of any statement made by the convicted person; authorisation shall be given when the offence for which it is requested would itself be subject to extradition under the law of the sentencing State or when extradition would be excluded only by reason of the amount of punishment. The decision shall be taken as soon as possible and no later than 90 days after receipt of the request for consent. Where it is not possible for the sentencing State to comply with the period provided for in this paragraph, it shall inform the administering State, providing the reasons for the delay and the estimated time needed for the decision to be taken;
 - b when the sentenced person, having had an opportunity to leave the territory of the administering State, has not done so within 30 days of his or her final discharge, or if he or she has returned to that territory after leaving it."

Final provisions

Article 3 – Signature and ratification

- 1 This Protocol shall be open for signature by the Parties to the Additional Protocol. It shall be subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
- 2 After the opening for signature of this Protocol and before its entry into force, a Party to the Convention may not ratify, accept, approve or accede to the Additional Protocol unless it has simultaneously ratified, accepted or approved this Protocol.

Article 4 – Entry into force

This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which all Parties to the Additional Protocol have expressed their consent to be bound by this Protocol, in accordance with the provisions of Article 3.

- 3 Aux fins de l'application de cet article, l'Etat de condamnation fournit à l'Etat d'exécution:
 - a une déclaration contenant l'avis de la personne condamnée en ce qui concerne son transfèrement envisagé, ou une déclaration indiquant que la personne condamnée refuse de donner un avis à cet égard; et
 - b [inchangé]
- 4 Toute personne qui a été transférée en application de cet article n'est ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur au transfèrement, autre que celui ayant motivé la condamnation exécutoire, sauf dans les cas suivants:
 - a lorsque l'Etat de condamnation l'autorise: une demande est présentée à cet effet, accompagnée des pièces pertinentes et d'un procès-verbal judiciaire consignait les déclarations de la personne condamnée; cette autorisation est donnée lorsque l'infraction pour laquelle elle est demandée entraînerait elle-même l'extradition aux termes de la législation de l'Etat de condamnation, ou lorsque l'extradition serait exclue uniquement à raison du montant de la peine. La décision sera prise le plus tôt possible et dans un délai n'excédant pas 90 jours suivant la réception de la demande de consentement. Lorsqu'il n'est pas possible pour l'Etat de condamnation de respecter le délai prévu au présent paragraphe, il en informe l'Etat d'exécution, en lui précisant les raisons du retard et le temps nécessaire estimé pour prendre la décision;
 - b lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne condamnée n'a pas quitté, dans les 30 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l'Etat d'exécution, ou si elle y est retournée après l'avoir quitté.»

Dispositions finales

Article 3 – Signature et ratification

- 1 Le présent Protocole est ouvert à la signature des Parties au Protocole additionnel. Il est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- 2 Après l'ouverture à signature du présent Protocole et avant son entrée en vigueur, une Partie à la Convention ne peut ratifier, accepter, approuver ou adhérer au Protocole additionnel sans avoir simultanément ratifié, accepté ou approuvé le présent Protocole.

Article 4 – Entrée en vigueur

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties au Protocole additionnel auront exprimé leur consentement à être liées par le présent Protocole, conformément aux dispositions de l'article 3.

Article 5 – Provisional application

Pending the entry into force of this Protocol according to the conditions set under Article 4, a Party to the Additional Protocol may at the time of ratification, acceptance or approval of this Protocol or at any later moment, declare that it will apply the provisions of this Protocol on a provisional basis. In such cases, the provisions of this Protocol shall apply only with respect to the other Parties which have made a declaration to the same effect. Such a declaration shall take effect on the first day of the second month following the date of its receipt by the Secretary General of the Council of Europe.

Article 6 – Term of provisional application

This Protocol shall cease to be applied on a provisional basis from the date of its entry into force.

Article 7 – Notifications

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, any Signatory, any Party and any other State which has been invited to accede to the Convention of:

- a any signature;
- b the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;
- c the date of entry into force of this Protocol in accordance with Article 4;
- d any declaration made under Article 5;
- e any other act, notification or communication relating to this Protocol.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Strasbourg, this 22nd day of November 2017, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the other Parties to the Convention and to any State invited to accede to the Convention.

Article 5 – Application provisoire

En attendant l'entrée en vigueur du présent Protocole dans les conditions prévues à l'article 4, une Partie au Protocole additionnel peut, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Protocole, ou à tout moment ultérieur, déclarer que les dispositions du présent Protocole lui seront applicables à titre provisoire. Dans ce cas, les dispositions du présent Protocole ne s'appliqueront qu'aux Parties ayant fait une déclaration similaire à cet effet. Cette déclaration prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suit la date de sa réception par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 6 – Terme de l'application provisoire

Le présent Protocole cessera d'être appliqué à titre provisoire à la date de son entrée en vigueur.

Article 7 – Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Signataire, à toute Partie et à tout autre Etat qui a été invité à adhérer à la Convention:

- a toute signature;
- b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
- c la date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l'article 4;
- d toute déclaration faite en vertu de l'article 5;
- e tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 22 novembre 2017, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Parties à la Convention et à tout Etat invité à adhérer à la Convention.

TRADUZIONE NON UFFICIALE IN LINGUA ITALIANA

Protocollo modificativo del Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, e gli altri Stati firmatari del presente Protocollo,

Desiderosi di favorire l'applicazione del Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (ETS Numero 167) aperto alla firma a Strasburgo il 18 dicembre 1997 (in seguito denominato "Protocollo Addizionale"), perseguendo in particolare gli scopi dichiarati del Protocollo Addizionale di promuovere la giustizia e il reinserimento sociale delle persone condannate;

Considerando auspicabile tanto un aggiornamento quanto un miglioramento del Protocollo Addizionale, tenendo in conto gli sviluppi della cooperazione internazionale in materia di trasferimento delle persone condannate dall'entrata in vigore dello stesso,

Hanno convenuto di modificare il Protocollo Addizionale come segue:

Articolo 1

Il titolo ed il primo paragrafo dell'articolo 2 sono emendati come segue:

"Articolo 2 - Persone che abbiano lasciato lo Stato di condanna prima di aver completato l'esecuzione della loro pena

- 1 Laddove un cittadino di uno Stato contraente sia oggetto di una sentenza definitiva, lo Stato di condanna può richiedere allo Stato di nazionalità del reo di farsi carico dell'esecuzione della pena nei seguenti casi:
 - a quando il soggetto è fuggito, o ha in altro modo fatto ritorno, presso lo Stato di sua nazionalità pur essendo consapevole del procedimento penale pendente a suo carico presso lo Stato di condanna; o
 - b quando il soggetto è fuggito, o ha in altro modo fatto ritorno, presso lo Stato di sua nazionalità pur essendo consapevole dell'emissione di una sentenza nei suoi confronti."

Articolo 2

I paragrafi 1, 3.a e 4 dell'articolo 3 sono modificati come segue:

"Articolo 3 - Persone condannate soggette ad un decreto di espulsione

- 1 Al momento della richiesta da parte dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione può, fatte salve le disposizioni di questo articolo, accordare il trasferimento di una persona condannata senza il consenso della persona stessa, laddove la sentenza o la decisione amministrativa includa un ordine di espulsione nei suoi confronti o ogni altra misura in conseguenza della quale la suddetta persona non possa più rimanere all'interno del territorio dello Stato di condanna una volta rilasciato dal carcere.

- 2 (non modificato)
- 3 Ai fini dell'applicazione di questo articolo, lo Stato di condanna deve fornire allo Stato di esecuzione:
 - a una dichiarazione contenente il parere della persona condannata riguardo al suo possibile trasferimento, o in alternativa una dichiarazione con cui si afferma che la persona condannata si rifiuta di fornire un suo parere al riguardo; e
 - b (non modificato)
- 4 Ogni persona trasferita ai sensi delle disposizioni del presente articolo non può essere processata, condannata o sottoposta a fermo con l'intenzione di eseguire una condanna o un'ordinanza di custodia cautelare per ogni reato commesso precedentemente al suo trasferimento, ad eccezione di quello per cui la pena da eseguire è stata comminata. Né tale persona dovrà subire restrizioni alla propria libertà personale per qualsivoglia ragione, ad eccezione dei seguenti casi:
 - a quando lo Stato di condanna lo autorizza: una richiesta di autorizzazione deve essere presentata, corredata da tutti i necessari documenti e da una nota legale contenente ogni dichiarazione rilasciata dalla persona condannata; l'autorizzazione deve essere concessa allorché il reato per cui è richiesta rappresenti una fattispecie oggetto di estradizione ai sensi della legge dello Stato di condanna, o laddove l'extradizione sarebbe esclusa solo in ragione dell'ammontare della pena. La decisione deve essere presa il prima possibile e non più tardi di 90 giorni a partire dal ricevimento della richiesta di approvazione. Nel caso in cui non fosse possibile per lo Stato di condanna adempiere entro il termine previsto in questo paragrafo, tale Stato deve informare lo Stato di esecuzione, fornendo le ragioni del ritardo e una valutazione del tempo necessario per prendere la decisione;
 - b quando la persona condannata, avendo avuto un'opportunità di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione, non lo ha fatto entro i 30 giorni successivi al suo rilascio, oppure se tale persona è ritornata in quel territorio dopo averlo lasciato.

Disposizioni finali

Articolo 3 - Firma e ratifica

- 1 Questo Protocollo è aperto alla firma degli Stati parte al Protocollo Addizionale. Tale Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 2 Dopo l'apertura alla firma di questo Protocollo e prima della sua entrata in vigore, uno Stato parte alla Convenzione non può ratificare, accettare, approvare o aderire al Protocollo Addizionale se non ha simultaneamente ratificato, accettato o approvato questo Protocollo.

Articolo 4 - Entrata in vigore

Questo Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese seguente allo scadere di un termine di tre mesi dalla data in cui tutti gli Stati parte del Protocollo Addizionale avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3.

Articolo 5 – Applicazione provvisoria

In attesa dell'entrata in vigore di questo Protocollo in accordo con le condizioni stabilite all'Articolo 4, uno Stato parte al Protocollo Addizionale può al momento della ratifica, accettazione o approvazione del presente Protocollo o in ogni momento successivo, dichiarare che applicherà le disposizioni di questo Protocollo a titolo provvisorio. In questi casi, le disposizioni di questo Protocollo si applicano solo nei confronti degli altri Stati Parte che hanno effettuato la medesima dichiarazione. Questa dichiarazione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del suo recepimento da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 6 – Termini di applicazione provvisoria

Questo Protocollo cesserà di essere applicato a titolo provvisorio a partire dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 7 – Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni firmatario, ad ogni Stato contraente e ogni altro Stato che sia stato invitato ad aderire alla Convenzione:

- a ogni firma;
- b ogni deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c la data dell'entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente all'articolo 4;
- d ogni dichiarazione effettuata sulla base dell'articolo 5;
- e ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo.

In fede di che, i firmatari, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 22 novembre 2017, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata ad ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli altri Stati parte alla Convenzione e ad ogni altro Stato invitato ad aderire alla Convenzione.

€ 4,00